

Oggetto: Legge regionale in materia di turismo.

RELAZIONE

Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di adeguare le disposizioni normative regionali vigenti in materia di legislazione turistica alle evidenti e mutate condizioni del mercato turistico, frutto di approfondite riflessioni compiute anche di concerto con gli operatori del settore, andando ad abrogare e sostituire integralmente la legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 "Legislazione turistica regionale".

In primis si ritiene prioritario ridisegnare totalmente la governance del sistema turistico rafforzando anche il ruolo di programmazione, coordinamento e controllo della Regione, in un'ottica di efficacia ed efficienza dell'azione della pubblica amministrazione.

Il presente disegno di legge è suddiviso in VIII titoli ed in n. 78 articoli. Il primo titolo contiene le **"Disposizioni generali"**; il secondo attiene al **"Turismo lento, esperienziale, sostenibile e accessibile"**, il terzo titolo riguarda le **"Strutture ricettive turistiche"**, il quarto l' **"Ospitalità non convenzionale"** il quinto **"Requisiti igienico sanitari preparazione/somministrazione alimenti nelle strutture ricettive"**, il sesto **"L'organizzazione e intermediazione di viaggi"**; il settimo concerne le **"Professioni turistiche"** e l'ottavo individua le **"Disposizioni finanziarie, finali e transitorie"**.

Gli articoli che non hanno subito cambiamenti sostanziali non vengono descritti dettagliatamente, ma vengono raggruppati mantenendo la sequenza logica di esposizione.

Dal punto di vista finanziario non si determinano modificazioni rispetto all'impianto normativo attuale procedendo anzi ad uno snellimento degli interventi finanziabili in quanto l'attività di vigilanza e controllo, di fatto mai esercitata dalla Regione ai sensi dell'articolo 57, comma 2 bis della legge regionale 8/2017, torna in capo ai Comuni competenti per territorio.

La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 423 del 08 maggio 2024, ha preadottato il presente disegno di legge al fine di effettuare tutte le forme di concertazione necessarie e utili per pervenire alla definitiva approvazione del disegno di legge.

L'Assessore competente in materia di turismo ha trasmesso il testo preadottato al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) per il parere di cui all'art. 3, comma 5, della l.r. 20/2008; il CAL, con deliberazione n. 15 del 28 maggio 2024 ha espresso il proprio parere favorevole.

Il testo, inoltre, è stato sottoposto all'esame del Comitato legislativo, per il prescritto parere, ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale, il quale ha ritenuto esprimersi in senso favorevole alla sua approvazione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'Assessore regionale competente ha promosso vari incontri partecipativi con tutti i soggetti coinvolti (ANCI Umbria, Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e gli operatori del settore) recependo gran parte delle osservazioni proposte.

Prima di passare alla disamina del testo, occorre rilevare che gli aspetti relativi all'attività audiovisiva e cinematografica, che contempla in primis la costituzione e il funzionamento della Umbria Film Commission, sono stati stralciati dal presente testo, in quanto oggetto di uno specifico disegno di legge, attualmente all'esame dell'Assemblea legislativa (Deliberazione Giunta regionale n. 924 del 13/09/2023; Atto A.L. n. 1890).

In particolare, il **TITOLO I, DISPOSIZIONI GENERALI** reca le seguenti disposizioni:

L'**articolo 1, OGGETTO**, individua l'ambito di intervento della legge nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione.

Questo articolo, in quanto norma di principio generale e descrittiva, non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del Bilancio regionale.

L'**articolo 2, PRINCIPI E FINALITÀ**, descrive compiutamente le finalità che la presente legge si prefigge riconoscendo al turismo un ruolo strategico per la crescita economica, occupazionale, culturale e sociale. Da tale articolo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto trattasi di norma di tipo ordinamentale.

L'**articolo 3, FUNZIONI DELLA REGIONE**, individua, come nella legge regionale vigente, le funzioni della Regione, rafforzando al comma 1) il suo ruolo centrale di programmazione, indirizzo e coordinamento delle attività in materia e dell'intero sistema turistico regionale. La declaratoria delle suddette funzioni viene esplicitata in maniera più sistematica e organica rispetto agli ambiti di attività riconducibili al sistema turistico regionale e agli interventi posti in essere dalla Regione che nel dettaglio vengono poi disciplinati nelle successive e specifiche disposizioni.

Le funzioni e gli interventi svolti direttamente dalla Regione elencati nell'articolo in oggetto sono tutti riconducibili a quelli già previsti dalla abroganda l.r. n. 8/2017 come di seguito illustrato. La disposizione non introduce, pertanto, nuovi interventi o attività in capo alla Regione rispetto alla normativa vigente.

Al comma 1:

- Gli interventi previsti alle lettere b) ed f), concernenti le iniziative di promozione e comunicazione promozione ed il sostegno alle iniziative promozionali realizzate da enti pubblici o da soggetti privati, sono riconducibili a quanto attualmente previsto all'articolo 3 lettere b) e f) della l.r. n. 8/2017.
- Le attività previste alla lettera c), concernenti principalmente la realizzazione di studi e ricerche sulla domanda e sull'offerta turistica, ripropongono sostanzialmente quanto già attualmente

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

previsto dall'articolo 3, comma 1 lettera m) della l.r. n. 8/2017. Tali attività sono espletate dalla struttura competente in materia di turismo in quanto rientrano nell'attività ordinaria della stessa e, pertanto, non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

- La lettera d) stabilisce i principi ed i criteri per la promozione unitaria dell'Umbria, analogamente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 lettera c) della normativa vigente; tale disposizione è di tipo ordinamentale e da essa non derivano effetti finanziari a carico del Bilancio regionale.
- La lettera e), concernente la promozione di accordi con altre Regioni e con enti per lo sviluppo di itinerari tematici, turistico-culturali e religiosi e circuiti di eccellenza, è conforme a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 lettera e) della normativa vigente; tale disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto le attività indicate sono di natura istituzionale.
- Le funzioni di cui alle lettere g), h, i) del comma 1, sono disciplinate specificamente ai successivi articoli 10 (Organismo di gestione della destinazione), 11 (Ambiti turisticamente rilevanti) e 5 (Marca regionale – Brand system) ai quali si rinvia.
- Le funzioni di cui alle lettere j), k) del comma 1 afferiscono all'individuazione dei requisiti per la classificazione delle strutture ricettive e i criteri e gli standard dei servizi di informazione ed accoglienza turistica. Tali funzioni sono di natura esclusivamente ordinamentale.

Al comma 2:

- Le funzioni di cui alla lettera a) concernenti le rilevazioni e informazioni dell'offerta turistica, sostanzialmente invariate rispetto a quanto previsto al comma 2 lettera b) della l.r. n. 8/2017, sono espletate nell'ambito dell'attività amministrativa svolta dalle strutture regionali competenti in materia di *turismo*. All'attuazione di tale disposizione si fa fronte con le risorse umane e strumentali in essere a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Anche le funzioni relative all'attività di vigilanza e controllo sulle attività connesse alla statistica risultano già previste dal comma 1 lettera p) della l.r. n. 8/2017;

- Le funzioni amministrative di cui alla lettera b) concernenti le professioni turistiche, le agenzie di viaggio e turismo, le pro loco e le associazioni senza scopo di lucro, sono rimaste invariate rispetto a quanto previsto dal comma 3 lett. c), d), e), f) della l.r. n. 8/2017. In particolare le funzioni amministrative in materia di agenzie di viaggio e turismo e la tenuta degli elenchi per tutte le funzioni indicate, continuano ad essere espletati dalla struttura regionale competente in materia di turismo e pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Per quanto attiene le associazioni pro loco e l'abilitazione per l'accompagnatore turistico, si rimanda a quanto relazionato nel dettaglio, rispettivamente agli articoli 13 e 70.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- La lettera c) individua, tra le funzioni della Regione, anche il sostegno alle imprese turistiche mediante l'utilizzo di risorse nazionali e comunitarie; tali attività trovano copertura finanziaria nelle specifiche Azioni presenti nella programmazione europea della regione PR – FESR 2021-2027 (Azioni 1.2.4 e 1.3.4).
- La lettera d) individua tra le funzioni regionali la “comunicazione turistica”. Per attività di comunicazione turistica si intendono tutti quegli interventi volti a definire e rafforzare il posizionamento turistico della destinazione Umbria e delle sue endodestinzioni presso i segmenti di mercato nazionale e internazionali che, sulla base di specifici approfondimenti, da un lato sono particolarmente sensibili alle caratteristiche dell'offerta turistica umbra e dall'altro vengono ancora considerati “non users” e quindi parti di nicchie e/o mercati non ancora aggrediti. Ovviamente i mezzi di comunicazione sono selezionati in modo da essere particolarmente attrattivi per i singoli target, spaziando dai più tradizionali eventi e uscite stampa alle televisioni, al web, al guerriglia marketing, ecc.

Tali interventi sono realizzati e finanziati con risorse europee e nazionali: in particolare dal Programma Parallelo al POR-FESR 2007-2013 e dall'FSC 2021-2027. Inoltre, la comunicazione turistica è realizzata anche per il tramite degli strumenti dell'ecosistema digitale di cui al successivo articolo 7.

- Per la funzione di cui al comma 3 concernente l'assegnazione di un segno identificativo di qualità alle strutture ricettive si rimanda a quanto dettagliatamente indicato all'articolo 37.

Il comma 3 concernente l'elaborazione e l'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali nonché la promozione di atti di intesa e di concertazione è una norma riconducibile a quanto disposto all'articolo 3 comma 5 della l.r. n. 8/2017.

Al comma 5 viene inserita espressamente la possibilità di espletare le attività di promozione turistica avvalendosi delle società partecipate dalla Regione e, in particolare della società Sviluppo Umbria S.p.A. Tale disposizione ha natura ordinamentale.

L'**articolo 4, FUNZIONI DEI COMUNI**, al comma 1 individua nei Comuni i soggetti titolari delle competenze tecnico-amministrative in materia di strutture ricettive e della funzione di vigilanza e controllo sulle strutture e attività ricettive, sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e sull'esercizio delle professioni turistiche. Rispetto alla normativa vigente, le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività ricettive, sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi prive della segnalazione certificata di inizio attività, nonché sull'esercizio delle professioni prive del titolo abilitante vengono ricondotte in capo ai Comuni. La Regione infatti, in virtù della norma transitoria di cui all'articolo 57, comma 2 bis della vigente legge regionale in materia di turismo, non ha mai esercitato tali funzioni in quanto le convenzioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 8/2017 non sono mai state sottoscritte.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La disposizione secondo la quale i Comuni possono agire anche in forma associata tra loro è dettata non soltanto da esigenze di ottimizzazione dell'impiego di risorse, ma anche dal miglioramento della gestione integrata e dallo scambio di competenze e best practices. Si tratta, pertanto, di una disposizione che non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Le disposizioni di cui ai commi 2,3 e 4 sono norme ordinamentali e di principio e pertanto non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

I comuni esercitano le suddette funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e quindi la copertura finanziaria viene rinvenuta nelle entrate propria dell'Ente locale medesimo; le funzioni di vigilanza e controllo trovano copertura finanziaria nell'ambito del sistema sanzionatorio di cui alla presente legge.

L'articolo, inoltre, al comma 4, individua nei Comuni in forma obbligatoriamente associata, i soggetti deputati all'espletamento delle funzioni degli Ambiti turisticamente rilevanti, come verrà dettagliatamente esplicitato all'articolo 11.

L'articolo 5, MARCA REGIONALE – BRAND SYSTEM istituzionalizza la marca "Umbria" di cui la Regione, nelle more di una rivisitazione della normativa turistica regionale, si è già dotata al fine di promuovere l'immagine unitaria dell'Umbria; si tratta di un sistema di branding secondo la logica della marca ombrello anche attraverso la realizzazione di un logotipo unico regionale condiviso dai vari settori produttivi. La Giunta regionale ha già provveduto a registrare la marca regionale – brand system e ha già approvato le linee guida di applicazione ed il regolamento d'uso (Deliberazioni della Giunta regionale n. 1027 del 07/10/2022 e n. 1232 del 23/11/2022). Tutte le spese relative alla registrazione e realizzazione del marchio sono già state sostenute nell'esercizio 2023 mediante utilizzo di risorse comunitarie di cui all'Azione 5.3.1 del POR FERS 2014-2020.

L'articolo 6, DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE TURISTICA è lo strumento fondamentale della pianificazione e programmazione regionale in materia di turismo in quanto lo stesso definisce gli obiettivi strategici ed operativi di promozione e comunicazione turistica e promozione integrata nonché il quadro finanziario delle risorse disponibili. Per l'elaborazione di tale documento la Giunta regionale attiva specifiche forme di consultazioni e si avvale dell'organismo di gestione della destinazione di cui al successivo art. 10.

Tale articolo contenente norme di principio sulla programmazione operativa e strategica, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.

L'articolo 7, ECOSISTEMA DIGITALE DEL TURISMO definisce al comma 1 tale ecosistema come l'insieme degli strumenti digitali funzionali all'analisi, alla conoscenza e alla comunicazione del turismo regionale.

Il comma 2, individua i principali strumenti di tale ecosistema che sono riconducibili al "Portale turistico regionale" ed alla "banca dati turismatica".

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La gestione del portale turistico è attribuita alla società Sviluppo Umbria S.p. A. (Società in house della Regione) ai sensi dell'articolo 2 della l.r. n. 1/2009, mentre le funzioni afferenti la manutenzione ordinaria della Banca dati Turismatica sono affidati alla società Puntozero. Entrambe le due società sono partecipate regionali in regime di "in house".

Per quanto attiene la funzione di gestione della banca dati turismatica si rimanda a quanto dettagliatamente indicato all'articolo 36 del presente disegno di legge.

Al comma 4 è stata introdotta espressamente la possibilità per la Regione di avvalersi per la gestione dell'ecosistema descritto al comma 2 di società a partecipazione pubblica.

L'articolo 8, DESTINAZIONE TURISTICA individua la Regione come destinazione turistica unitaria e pertanto, in quanto norma di principio, non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

L'articolo 9, SISTEMA TURISTICO REGIONALE rafforza il ruolo di coordinamento della Regione nell'ambito del sistema turistico regionale che prevede comunque un coinvolgimento attivo sia di enti pubblici che di soggetti privati. I punti cardini di tale sistema, come indicato al comma 2 sono la marca regionale, l'Organismo di gestione della destinazione e gli ambiti turisticamente rilevanti, disciplinati specificamente con successive disposizioni.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno natura ordinamentale, senza effetti finanziari in quanto gli eventuali oneri a carico del bilancio regionale vengono ricondotti alle specifiche disposizioni successivamente previste.

L'articolo 10, ORGANISMO DI GESTIONE DELLA DESTINAZIONE assume un ruolo importante e strategico nel nuovo sistema turistico regionale che viene supportato da un comitato tecnico per l'espletamento delle funzioni che sono dettagliatamente indicate al comma 4. Tali funzioni vengono svolte **senza oneri a carico del bilancio regionale** così come non è previsto un compenso per il comitato tecnico di supporto e, pertanto, le disposizioni contenute nell'articolo hanno carattere ordinamentale.

L'articolo 11, AMBITI TURISTICAMENTE RILEVANTI

I commi 1, 2, 3 sono disposizioni ordinamentali in quanto definiscono e disciplinano gli "Ambiti turisticamente rilevanti" quale ulteriore forma associativa prevista per i Comuni nell'esercizio delle funzioni in materia di turismo, rispetto a quella vigente delle *Unioni speciali dei Comuni*, individuata ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della l.r. 13/2013 e richiamata dall'articolo 3 della l.r. 10/2015.

Gli Ambiti costituiscono l'articolazione territoriale dell'offerta turistica regionale; in ogni Ambito i comuni associati sulla base della contiguità territoriale, delle presenze turistiche e della popolazione residente svolgono le funzioni dettagliatamente indicate nel comma 4. Al riguardo si precisa che le funzioni attribuite agli Ambiti turisticamente rilevanti elencate nell'articolo in oggetto risultano coerenti con l'evoluzione delle attività nell'ambito del sistema turistico il cui espletamento da parte dei Comuni in forma associata risponde alla logica della sussidiarietà, della differenziazione e dell'adequazione. Ad eccezione delle funzioni di cui alla lettera a) del comma 4, per le quali si rinvia al successivo

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

articolo 12, tutte le altre sono funzioni di natura amministrativa da cui non derivano oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

Tale disposizione ha natura ordinamentale e da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 12, SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA tale funzione, attribuita dalla normativa regionale vigente alle Unioni speciali dei Comuni, viene ora attribuita ai Comuni appartenenti a ciascun Ambito territoriale turistico di cui all'articolo 11. Le risorse regionali destinate al finanziamento di tale funzione sono già previste nel Bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d) della l.r. 10/2015, per l'importo di euro € 1.120.000,00.

Il comma 2 dell'articolo 12, prevede, come nella normativa vigente, la possibilità che tali servizi vengano svolti anche da partenariati tra soggetti pubblici e/o privati o anche da soli soggetti privati, ivi comprese le agenzie di viaggio e le associazioni pro-loco.

L'articolo 13, ASSOCIAZIONI PRO LOCO ripropone, senza modifiche sostanziali, quanto già previsto dall'articolo 14 della l.r. n. 8/2017 e, pertanto, le spese afferenti tali interventi risultano già autorizzate ai sensi dell'abroganda legge regionale e finanziate con le risorse già stanziare nel bilancio regionale 2024-2026.

Titolo II TURISMO LENTO, ESPERIENZIALE, SOSTENIBILE E ACCESSIBILE: la Regione, individua nel turismo sostenibile, esperienziale, accessibile e di qualità uno strumento di policy per il benessere economico e sociale di tutti, al fine di innovare, specializzare ed integrare l'offerta turistica, individuando prodotti in grado di diversificare e destagionalizzare tale offerta, anche valorizzando territori di norma non ricompresi nei circuiti più noti al pubblico. Tra gli elementi portanti dell'affermarsi del turismo lento, esperienziale, sostenibile e accessibile, viene individuato un sistema regionale della rete degli itinerari e dei percorsi del turismo lento e sostenibile cui è dedicato il Capo I del presente titolo. In particolare all'art. 14 **VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TURISMO LENTO, ESPERIENZIALE, INCLUSIVO E SOSTENIBILE** comma 3, la Regione per le finalità enunciate individua progetti, azioni, modalità e criteri di intervento, promuove intese e accordi sia con altre regioni che con enti locali, enti religiosi, altri soggetti pubblici e privati e con altri Stati.

I possibili interventi, per la loro stessa natura, sono di norma inclusi in ampie strategie nazionali o sovraregionali finanziate attraverso Fondi Statali o Comunitari. La Regione può intervenire in forma di cofinanziamento attraverso l'utilizzo di fondi regionali. In tal senso si possono citare come esempi la delibera CIPE 3/2016 con cui furono assegnati alla Regione finanziamenti per euro 5.170.000,00, proveniente dal programma statale FSC cultura 2007-2013, senza necessità di cofinanziamento regionale, o i finanziamenti provenienti dal Fondo Unico Nazionale per il Turismo, anno 2023, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 pari ad euro 1.587.000,00 subordinati al cofinanziamento di pari quota da parte della Regione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il ruolo della Regione previsto dall'articolo in oggetto è quindi quello di attivare a livello istituzionale finanziamenti statali o comunitari da destinare specificamente a questa tipologia di progetti che fungono da attrattori turistici sul territorio regionale o, viceversa, promuovere tali progetti tra quelli finanziabili e ammissibili nell'ambito della programmazione Nazionale o Comunitaria di risorse destinate/assegnate alla Regione.

Le disposizioni contenute nell'articolo in oggetto hanno, pertanto, natura programmatica e ordinamentale. Le eventuali spese a carico della Regione per il finanziamento pro quota dei progetti non hanno natura continuativa ma sono autorizzate solo a seguito dell'individuazione dei progetti e delle risorse statali o comunitarie da destinare o destinate al loro finanziamento.

L'art. 15 contiene le **DEFINIZIONI** di "cammini", "itinerari turistico-culturali", "ciclovie", "itinerari ciclabili", "sentieri" e "ippovie". Trattasi di disposizioni aventi carattere definitorio che risultano neutrali dal punto di vista finanziario.

L'art. 16 CRITERI, STANDARD DI QUALITA' E RICONOSCIMENTO DEGLI ITINERARI demanda alla giunta di definire, con regolamento gli standard qualitativi e quantitativi dell'accoglienza nonché i criteri e le modalità per il riconoscimento degli itinerari. Tale disposizione ha carattere ordinamentale e non determina oneri a carico del bilancio regionale.

All'art. 17, OPERATORI PROFESSIONALI DEL TURISMO LENTO la Regione promuove la formazione professionale specializzata degli operatori del turismo lento. Tale disposto normativo è finanziato con il PR FSE+ 2021-2027 attraverso gli interventi Priorità occupazione – obiettivo specifico 1 e 4 e Priorità occupazione giovanile – obiettivo specifico 1; tutti gli interventi saranno gestiti da ARPAL Umbria, Ente dipendente della Regione, in qualità di organismo intermedio.

L'art. 18 OSSERVATORIO DEL TURISMO LENTO, ESPERIENZIALE, INCLUSIVO E SOSTENIBILE prevede la costituzione di un Osservatorio per formulare proposte anche in chiave prospettica ed evolutivo, sul turismo lento, esperienziale, inclusivo e sostenibile. ricognitive. Come indicato al comma 1, l'Osservatorio opera senza oneri a carico del bilancio regionale.

L'art. 19 dedicato al **TURISMO ACCESSIBILE**, è una norma ordinamentale e pertanto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Nel **Titolo III - STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE** è riportata la descrizione delle attività ricettive, suddivisa in capi, in cui vengono enumerate, come nell'attuale normativa, tutte le tipologie turistico - ricettive. Nel disegno di legge proposto vengono indicate anche la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività, la classificazione, la riclassificazione quinquennale ed i requisiti minimi obbligatori elencati in tabelle allegate al presente disegno di legge che nel disposto normativo vigente sono nel regolamento regionale di attuazione della l.r 8/2017 n. 8 del 2018.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Nel CAPO I – STRUTTURE RICETTIVE l'articolo 20 elenca le tipologie ricettive che poi verranno specificate e dettagliate nei successivi articoli. Tale disposizione ha carattere ordinamentale e non determina oneri a carico del bilancio regionale.

Nel CAPO II – STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE, l'articolo 21 TIPOLOGIE RICETTIVE ALBERGHIERE, elenca e definisce le tipologie alberghiere declinandole in alberghi, alberghi diffusi, villaggio -albergo e condhotel; rispetto alla normativa esistente, sono stati aggiunti i condhotel al fine di adeguare la normativa regionale alle disposizioni nazionali indicate al comma 5. Negli alberghi l'alloggio è fornito in camere e/o unità abitative, anche in immobili diversi dalla struttura principale posti nelle immediate adiacenze della stessa. Gli alberghi situati nei centri storici minori assumono la denominazione di alberghi diffusi. I villaggi-albergo, invece, possiedono le caratteristiche proprie degli alberghi, ma sono costituiti da più immobili inseriti in un contesto paesaggistico particolarmente adatto allo svago della clientela. Tali disposizioni di carattere normativo non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Nel CAPO III – STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE, all'articolo 22 TIPOLOGIE ESERCIZI EXTRALBERGHIERI vengono elencate tutte le tipologie ricettive extralberghiere che poi verranno dettagliate nei successivi articoli. Le disposizioni contenute nel capo II sono di carattere normativo e pertanto non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 23 – COUNTRY HOUSE, ripropone sostanzialmente quanto indicato nell'attuale disciplina e viene eliminato il requisito della capacità ricettività di almeno quattordici posti letto in quanto l'attività imprenditoriale, anche da un punto di vista fiscale, non è certamente legata al numero dei posti letto. Pertanto in tale tipologia ricettiva l'ospitalità viene offerta in camere e/o unità abitative di ville o casali ubicati in campagna o piccoli borghi rurali.

Nell'articolo 24 – CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE, rispetto alla normativa ancora in vigore, anche alla luce della normativa nazionale che regola le locazioni turistiche di cui all'articolo 48, viene eliminata la possibilità di esercizio di tale attività in forma non imprenditoriale.

Nell'articolo 25 – AFFITTACAMERE, anche a seguito di espressa richiesta avanzata da operatori del settore, viene data la possibilità agli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale di fornire il servizio di prima colazione agli alloggiati nel rispetto delle norme igienico sanitarie di cui al capo II del titolo V del presente disegno di legge.

L'articolo 26 – BED AND BREAKFAST, viene riproposto come già enunciato nella l.r. 8/2017 senza modifiche sostanziali.

Nell'articolo 27 – CASE PER FERIE nel presente disegno di legge sono ricomprese anche le attuali tipologie ricettive case religiose di ospitalità e il centro soggiorno studi dando la possibilità a chiunque esercita quest'ultime forme di ospitalità di mantenere la denominazione indicata.

L'articolo 28 – OSTELLI disciplina le strutture ricettive attrezzate, prevalentemente, per il soggiorno ed il pernottamento di giovani per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali e

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sportive. Rispetto alla normativa esistente è stata solamente modificata la rubrica dell'articolo da "ostelli per la gioventù" ad "ostelli" e conseguentemente la dicitura della denominazione. La tipologia ricettiva Kinderheimeir- centri di vacanza per ragazzi attualmente prevista dalla l.r. 8/2017 viene ricompresa all'interno degli ostelli con la possibilità di mantenere la denominazione indicata.

L'articolo 29 – RIFUGI definisce particolari strutture ricettive ubicate in zone isolate, collegate prevalentemente ai cammini e alla rete escursionistica e gestite da enti e associazioni operanti nel settore dell'escursionismo. Anche in questo caso, come per gli ostelli rispetto all'attuale normativa è stata modificata solamente la rubrica dell'articolo e conseguentemente la dicitura della denominazione.

All'articolo 30 – AGRITURISMI E FATTORIE DIDATTICHE rispetto all'attuale normativa sono state eliminate le fattorie sociali in quanto come formalmente comunicato dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, non sono tipologie ricettive

Nel CAPO IV – STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA tutti gli articoli, a parte lievi modifiche tese a rendere le norme più chiare e comprensibili agli utenti, sono stati riproposti così come rappresentati nell'attuale norma. Nel capo non ci sono disposizioni che determinano oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 31 – ESERCIZI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA disciplina i campeggi, i villaggi turistici e i camping-village come attività ricettive esercitate in aree recintate per la sosta ed il soggiorno dei turisti in strutture fisse o mobili o nei mezzi propri di pernottamento. Nei campeggi le strutture fisse e mobili non possono occupare più del trenta per cento delle piazzole autorizzate mentre nei villaggi turistici i mezzi propri di pernottamento non possono essere in misura superiore al trenta per cento delle strutture fisse e mobili autorizzate. Nei camping - village, invece, le strutture fisse e mobili devono essere ricomprese tra il trentuno ed il sessantanove per cento delle piazzole autorizzate. Elemento innovativo rispetto alla normativa esistente riguarda la possibilità per le strutture ricettive di cui al presente articolo di utilizzare commercialmente la denominazione aggiuntiva "area glamping" se propongono servizi di pernottamento in modalità alternativa e innovativa in strutture e mobili in un'area dedicata.

Nel CAPO V – RESIDENZE D'EPOCA viene mantenuta la particolare tipologia ricettiva destinata ad un'accoglienza altamente qualificata. Ai commi 1, 2 e 3 **dell'articolo 32** vengono espressi i requisiti per esercitare tale tipo di attività che saranno oggetto del parere obbligatorio e vincolante della Commissione di cui **all'articolo 33**. L'articolo 32 contiene disposizioni di carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri a carico del bilancio regionale; anche l'articolo 33, non prevede oneri a carico del bilancio regionale in quanto, come recita il disposto normativo, i componenti della Commissione svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

Nel CAPO VI – OSPITALITA' DIFFUSA come nella normativa esistente, viene proposta una forma di ospitalità aggregata al fine di favorire la sinergia tra le attività turistiche e la rivitalizzazione dei

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

centri storici. L'articolo 34 è una norma ordinamentale che non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Nel CAPO VII – NORME COMUNI PER LE ATTIVITA' RICETTIVE vengono esplicitate le norme comuni per l'esercizio delle attività ricettive; rispetto alla normativa esistente l'articolo contiene anche le norme di dettaglio senza rinviare ad un regolamento di attuazione.

L'art. 35, Codice identificativo Nazionale pone in capo alla Regione uno specifico obbligo: l'art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito in legge 15 dicembre 2023, n. 191) ha previsto l'introduzione di un codice univoco per le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, per quelle destinate alle locazioni brevi ex art. 4 D.L. 24 aprile 2017 n. 50 nonché per le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, come individuate dalle norme regionali sul turismo, appunto denominato Codice identificativo nazionale (CIN).

Al fine di facilitare il contrasto all'abusivismo, la Regione Umbria, come la quasi totalità delle altre Regioni italiane, aveva già provveduto con propria DGR n. 372 del 13.05.2020 all'istituzione di un Codice identificativo Regionale per le strutture ricettive e le locazioni turistiche di cui al successivo art. 48.

L'approvazione della citata L. 191/2023 impone pertanto una ricodifica del codice identificativo regionale (CIR), che verrà realizzata, in analogia con le altre Regioni italiane, aggiungendo al codice regione un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del Turismo. Tale ricodifica comporta un onere a carico del bilancio regionale che verrà finanziato con l'Azione 1.2.4 del POR- FESR 2021-2027.

L'articolo 36, BANCA DATI REGIONALE RICOGNITIVA DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DELLE LOCAZIONI TURISTICHE, già prevista dall'abroganda legge regionale n. 8/2017, viene gestita dalla struttura regionale competente in materia di turismo. L'attività espletata è riconducibile a quella ordinaria del Servizio e pertanto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

L'articolo 37, SEGNO IDENTIFICATIVO DI QUALITA' è un aspetto decisamente innovativo rispetto alla normativa in vigore; nell'ambito della strategia del brand system, l'assegnazione, su base volontaria, di tale segno identificativo si ritiene necessario per la qualificazione della ricettività.

Si tratta in sostanza dell'attribuzione del diritto di utilizzo di un "marchio" assegnato sulla base della verifica dei requisiti qualitativi della struttura che si differenzia dalla classificazione che viene assegnata sulla base di parametri di natura quantitativa. Dal punto di vista grafico si tratta di una declinazione del brand system di cui all'articolo 5. La copertura finanziaria per la realizzazione grafica una tantum del segno identificativo è inclusa nell'importo complessivo del contratto in corso di stipula, a seguito di procedura di gara europea per l'"Affidamento dei servizi per la progettazione e gestione della strategia d'immagine del Brand Umbria finalizzati all'implementazione del branding e delle attività di promozione turistica integrata. CUP I99I23000190009 – CIG A011A6393C., aggiudicata con Determinazione dirigenziale n. 4017/2024 per l'importo complessivo esigibile di € 949.206,00

Si precisa al riguardo che non sono previsti ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'articolo 38 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' RICETTIVA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE, esplicita le procedure amministrative per l'esercizio dell'attività ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. Questo articolo è di carattere normativo e, pertanto, non determina oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Nell'articolo 39 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'ATTIVITA' RICETTIVA vengono elencati, in modo organico e puntuale, gli obblighi cui il titolare deve sottostare per l'esercizio dell'attività ricettiva. Anche questo articolo di carattere normativo non determina oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Gli articoli 40, 41, 42, 43 e 44, denominati rispettivamente PROVVEDIMENTI, APERTURA, DENOMINAZIONE, SUITE E LETTO AGGIUNTO, RECLAMO attualmente sono contemplati nel regolamento di attuazione n. 8/2018 e rispetto alla normativa esistente, non ci sono modifiche sostanziali. Anche questi articoli di carattere normativo, non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

All'articolo 45 – PISCINE NATATORIE, si ribadisce che per le piscine natatorie annesse alle strutture ricettive, si applica la normativa regionale vigente in materia. Anche questo articolo di carattere normativo non presenta aspetti di tipo finanziario.

L'articolo 46 – SANZIONI AMMINISTRATIVE elenca in modo puntuale e dettagliato le sanzioni amministrative che vengono irrogate dalla Regione e dai Comuni, per le rispettive competenze, ai trasgressori delle disposizioni del presente titolo. In particolare, il comma 19 precisa che il gettito derivante dalle sanzioni irrogate dalla Regione verrà destinato al finanziamento di interventi di promozione turistica.

La quantificazione di tale eventuale entrata è di difficile determinazione in via preventiva, dal momento che il calcolo dipende dal numero annuo di irregolarità riscontrate; tuttavia, si può indicativamente stimare un valore annuo di entrate derivanti dalle sanzioni irrogate di € 20.000,00 - anche se l'importo esatto potrà essere determinato solo a consuntivo dell'anno di riferimento.

Gli effetti sul bilancio regionale sono neutri in quanto nella medesima disposizione viene stabilito che il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi di promozione turistica (art. 46, co. 19). L'eventuale entrata sarà iscritta in bilancio e contabilizzata per cassa con la corrispondente spesa di pari importo e quindi solo a seguito del verificarsi di tale eventualità. Gli effetti finanziari della disposizione sono comunque a saldo zero per il bilancio regionale.

NEL TITOLO IV OSPITALITA' NON CONVENZIONALE, viene inserito l'articolo dedicato alle **– AREE ATTREZZATE PER LA SOSTA TEMPORANEA**, che come nella normativa esistente, disciplina particolari aree che i Comuni possono riservare esclusivamente alla sosta temporanea ed al parcheggio di caravan, autocaravan o simili mezzi mobili di pernottamento. Trattasi di un articolo di carattere normativo che non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

All'articolo 48, LOCAZIONI TURISTICHE vengono dettate, ai fini della tutela del turista – consumatore e della trasparenza sulle forme di ospitalità turistica, ulteriori disposizioni rispetto a quelle già disciplinata dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. I commi inseriti nell'articolo sono di carattere normativo ad eccezione dei commi 12, e14 dove si specifica, per quanto di competenza all'articolo 14 che i proventi derivanti dalle sanzioni per la mancata comunicazione mensile del movimento turistico verranno destinati, come nelle strutture ricettive di cui al titolo III del presente disegno di legge, al finanziamento di interventi di promozione turistica.

La quantificazione di tale eventuale entrata è di difficile determinazione in via preventiva, dal momento che il calcolo dipende dal numero annuo di irregolarità riscontrate; tuttavia, si può indicativamente stimare un valore annuo di entrate derivanti dalle sanzioni irrogate di € 5.000,00 - anche se l'importo esatto potrà essere determinato solo a consuntivo dell'anno di riferimento.

Gli effetti sul bilancio regionale sono neutri in quanto nella medesima disposizione viene stabilito che il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi di promozione turistica (art. 48, co. 14). L'eventuale entrata sarà iscritta in bilancio e contabilizzata per cassa con la corrispondente spesa di pari importo e quindi solo a seguito del verificarsi di tale eventualità. Gli effetti finanziari della disposizione sono comunque a saldo zero per il bilancio regionale.

L'art. 49 ALLOGGIO DEL PELLEGRINO non presente nell'attuale normativa, è una particolare struttura legata ai cammini di cui all'art. 15 dove l'ospitalità può essere concessa solamente se sono rispettate tutte le condizioni indicate al comma 6. Tale articolo di carattere normativo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Le norme proposte nel Titolo V concernenti i requisiti igienico sanitari per la preparazione/somministrazione di alimenti e bevande (**articoli 50,51,52,53,54,55,56,57,58 e 59**), redatte a suo tempo in collaborazione il Servizio regionale "Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare", sono di carattere normativo e pertanto non comportano oneri a carico del bilancio regionale. Attualmente tali disposizioni normative sono inserite nel regolamento regionale di attuazione n. 8/2018.

Nel **TITOLO VI ORGANIZZAZIONE E INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI** è presente la disciplina relativa all'organizzazione dei viaggi, suddivisa in due capi relativi all'attività svolta in forma professionale o non professionale. Come per le strutture ricettive viene descritta nel presente disegno di legge anche la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività, attualmente inserita nel regolamento regionale n. 8/2018.

Il CAPO I – ORGANIZZAZIONE E INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E TURISMO IN FORMA PROFESSIONALE reca le seguenti disposizioni:

L'articolo 60 – AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E FILIALI definisce le agenzie di viaggio e turismo come imprese turistiche che esercitano l'attività di organizzazione, produzione, intermediazione e vendita di viaggi che può essere svolta anche esclusivamente on line. Le filiali,

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

invece, sono articolazioni territoriali delle agenzie di viaggio e sono soggette alle disposizioni previste per la casa madre. Le disposizioni contenute nei primi 6 commi dell'articolo sono di carattere normativo e pertanto non generano oneri finanziari. L'ultimo comma, che prevede l'istituzione dell'elenco regionale delle agenzie di viaggio e delle filiali, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto la tenuta e l'aggiornamento del suddetto elenco sono espletate dal Servizio regionale turismo con le risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente.

L'articolo 61 – REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' elenca dettagliatamente i requisiti soggettivi, professionali e strutturali per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo e delle filiali. Rispetto alla normativa esistente, l'attuale disposizione non presenta differenze sostanziali.

L'articolo 62 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO E FILIALI come il corrispondente articolo per le attività ricettive, precisa le procedure amministrative per l'esercizio dell'attività, ai sensi della L. 241/90. L'interessato che intende esercitare l'attività di agenzia di viaggio e turismo presenta alla Regione una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); per intraprendere l'attività di filiale è sufficiente presentare una comunicazione. Non vengono generati oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale poiché l'attività di controllo sulla SCIA è sempre stata in capo alla Regione e, in ogni caso, l'espletamento di tale attività, rientra in quella ordinaria del Servizio regionale competente in materia di turismo.

L'articolo 63 – PROVVEDIMENTI elenca dettagliatamente i casi in cui la Regione adotta i provvedimenti di cui alla legge 241/90; anche questa norma non genera oneri a carico del bilancio regionale.

Nell'articolo 64 – OBBLIGHI DEL TITOLARE vengono dettagliatamente elencati gli obblighi per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo: in particolare gli obblighi di cui agli articoli 19 e 50 del d. lgs 79/2011 ed in caso di chiusura temporanea dell'attività, in conformità a quanto previsto per le attività ricettive, il termine massimo di dodici mesi oltre il quale l'attività si intende definitivamente cessata. Tale disposizione, rivestendo carattere normativo, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 65 – DIRETTORE TECNICO affida la gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e della filiale a tale figura professionale che la esercita a titolo esclusivo e continuativo. Il comma 2, rispetto all'attuale normativa, è stato adeguato al decreto del ministero del Turismo 05 agosto 2021, n. 1432; al riguardo la Giunta regionale con deliberazione n. 1161 del 09/11/2022 ha già dato attuazione al decreto del Ministero del Turismo indicato. Il quarto comma, che prevede l'istituzione dell'elenco regionale ricognitivo dei direttori tecnici, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto la tenuta e l'aggiornamento del suddetto elenco rientrano già nell'attività ordinaria svolta dalla struttura competente in materia di turismo.

Nel CAPO II – ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI E TURISMO IN FORMA NON PROFESSIONALE gli articoli sono stati riproposti così come riportati nell'attuale normativa.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

In particolare, **l'articolo 66 – ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI ESERCITATA DALLE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO** prevede che tali associazioni, previa iscrizione nell'elenco di cui al comma 2, svolgano le attività di organizzazione e vendita di viaggi esclusivamente a favore dei propri associati. Da un punto di vista finanziario l'unico comma che ha impatto sul bilancio regionale è quello relativo all'elenco delle associazioni senza scopo di lucro il quale, come già specificato anche per gli altri elenchi, non comporta oneri aggiuntivi.

L'articolo 67 – ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI ESERCITATA IN FORMA OCCASIONALE riconosce agli enti e alle associazioni aventi finalità anche culturali, religiose, sociali e sportive la possibilità di organizzare gite, esclusivamente a favore dei propri associati, di durata comunque non superiore ad un giorno. Tale disposizione di carattere normativo non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 68 – SANZIONI AMMINISTRATIVE elenca in modo puntuale e dettagliato le sanzioni amministrative che vengono irrogate dai Comuni, per il mancato rispetto delle disposizioni del presente titolo. Tale articolo, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Nel **TITOLO V PROFESSIONI TURISTICHE all'articolo 69** sono state introdotte modifiche che rispondono principalmente alla necessità di adeguare le norme esistenti alla normativa nazionale di cui alla legge 13 dicembre 2023, n. 190; le professioni turistiche vengono ricondotte quindi alla guida turistica nazionale e all'accompagnatore turistico. In particolare, per quanto riguarda la guida turistica nazionale, la legge 190/2023 rimette in capo allo Stato tutte le procedure sia di riconoscimento che di tenuta del relativo elenco nazionale. Per la professione turistica di accompagnatore è previsto, come nella legge esistente, un elenco ricognitivo gestito direttamente dalla struttura competente in materia di turismo e pertanto, tale attività rientra tra quelle del Servizio regionale e non determina oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

L'articolo 70 – ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI ACCOMPAGNATORE TURISTICO pone in capo alla Regione l'espletamento degli esami di abilitazione di tale professione turistica le cui procedure saranno stabilite dalla Giunta regionale con proprio regolamento. Rispetto alla normativa esistente non è più previsto l'esame di abilitazione per il direttore tecnico in quanto la Regione riconosce specifici corsi di formazione organizzati da enti accreditati dalla stessa senza quindi la necessità di indire bandi per tale professione. Per l'espletamento dell'esame abilitante di accompagnatore turistico non si determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale poiché i candidati sono tenuti a pagare un contributo che copre i costi delle procedure stesse.

Nell'articolo 71 – RICONOSCIMENTO E ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE viene riproposto il medesimo disposto normativo presente nella legge 8/2017. Anche questo articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

L'articolo 72 – ESENZIONE DALL'OBLIGO DELL'ABILITAZIONE PROFESSIONALE elenca tutti i casi di esenzione che il Comune accerta nell'esercizio della funzione di vigilanza e

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

controllo; i soggetti esentati devono esibire la documentazione comprovante l'esenzione. Tale disposizione è di carattere normativo e pertanto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 73 – SANZIONI AMMINISTRATIVE elenca in modo puntuale e dettagliato le sanzioni amministrative che vengono irrogate dai Comuni, per il mancato rispetto delle disposizioni del presente titolo. Tale articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Nel **TITOLO VIII, l'articolo 74, LOCALITA' TURISTICHE O CITTA' D'ARTE**, come nell'attuale normativa, detta disposizioni per l'istituzione di un elenco in attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 23/2011. Come tutti gli altri elenchi fin qui enunciati, lo stesso è gestito direttamente dalla struttura competente in materia di turismo e pertanto, tale attività rientra tra quelle ordinarie del Servizio regionale e non determina oneri a carico del bilancio regionale. Negli articoli **75, 76 e 77 e 78** vengono indicate, rispettivamente, la norma finanziaria, le norme regolamentari, le norme transitorie e le norme finali.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Come rappresentato nella relazione illustrativa, il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di adeguare le disposizioni normative regionali vigenti in materia di legislazione turistica alle evidenti e mutate condizioni del mercato turistico, anche di concerto con gli operatori del settore, disponendo l'abrogazione della vigente legge regionale in materia, l.r. 10/07/2017, n. 8 "*Legislazione turistica regionale*".

In via generale, gli effetti finanziari derivanti dalle nuove disposizioni restano invariati rispetto a quelli previsti dall'abroganda legge n. 8/2017 in quanto il presente DDL non introduce nuovi interventi a carico della Regione. I relativi oneri finanziari trovano pertanto copertura negli stanziamenti del Bilancio di previsione 2024-2026, già autorizzati e previsti, ai sensi della normativa regionale vigente, e specificamente:

- di € 945.904,00 nell'esercizio finanziario 2024 ed € 645.904,00 in ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 autorizzati ai sensi dell'abroganda legge regionale n. 8/2017 alla Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti";
- di € 300.000,00 annui autorizzati ai sensi dell'articolo 2, della legge regionale n. 1/2009, alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, Pmi e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti", nell'ambito del Fondo Programma destinato al finanziamento delle attività istituzionali della società in house regionale Sviluppo Umbria s.p.a;
- di € 169.661,42 annui alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi" Titolo 1 "Spese correnti", nell'ambito del Piano Triennale delle attività affidate a PuntoZero Scarl disposto con DGR n. 1412 del 28/12/2023 "*Definizione dei fabbisogni informatici della Regione Umbria, per la formazione, approvazione e gestione del Piano Digitale*".

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Regionale Triennale (PDRT) e per la semplificazione del percorso per gli affidamenti di forniture di beni e servizi alla società in House providing PUNTOZERO SC.AR.L.”.

- per € 1.120.000,00 annui autorizzati dall'articolo 3, comma 1 e articolo 15, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 10/2015, per le funzioni attribuite alle Unioni speciali dei Comuni in materia di turismo, di cui all'Allegato C) alla medesima l.r. n. 10/2015, alla Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” Titolo 1 “Spese correnti” del Bilancio di previsione 2024-2026.

Di seguito **si illustrano le disposizioni che hanno impatto finanziario**, considerato che tutte le altre norme sono di natura programmatica, ordinamentale o procedurale come dettagliatamente esposto nella relazione illustrativa del DDL.

Articolo 3, FUNZIONI DELLA REGIONE:

Individua, come nella legge regionale vigente, le funzioni della Regione, rafforzando al comma 1) il suo ruolo centrale di programmazione, indirizzo e coordinamento delle attività in materia e dell'intero sistema turistico regionale. La declaratoria delle suddette funzioni viene esplicitata in maniera più sistematica e organica rispetto agli ambiti di attività riconducibili al sistema turistico regionale e agli interventi posti in essere dalla Regione che nel dettaglio vengono poi disciplinati nelle successive e specifiche disposizioni.

Le funzioni e gli interventi svolti direttamente dalla Regione elencati nell'articolo in oggetto sono tutti riconducibili a quelli già previsti dalla abroganda l.r. n. 8/2017. La disposizione non introduce, pertanto, nuovi interventi o attività in capo alla Regione rispetto alla normativa vigente.

Ai fini della valutazione degli effetti finanziari, **essendo rimaste invariate le funzioni in capo alla Regione rispetto a quelle attribuite dalla vigente legge regionale n. 8/2017, non si rilevano oneri diversi o aggiuntivi a carico del bilancio regionale.**

Più in dettaglio, analogamente all'abroganda legge regionale, si elencano le funzioni rilevanti da un punto di vista finanziario:

- comma 1 lettera f): La Regione ***promuove accordi, favorisce, sostiene e collabora ad iniziative volte alla valorizzazione e alla promozione dell'Umbria***; tale funzione risulta invariata rispetto a quella attribuita dall'art. 3, co. 1 lett. f) della vigente l.r. n. 8/2017;

- comma 2 lettera a): Alla Regione compete la ***funzione di vigilanza e controllo sulle attività connesse alla statistica***; tale funzione risulta invariata rispetto a quella attribuita dal comma 1 lettera p) della l.r. n. 8/2017

- comma 4 La Regione ***promuove atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni, nonché con le istituzioni europee e altri organismi esteri***; tale funzione risulta invariata rispetto a quella attribuita dall'art. 3, co. 5 della vigente l.r. n. 8/2017.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Gli **oneri finanziari** connessi all'esercizio delle suddette funzioni sono riconducibili pertanto alle **spese già autorizzate per le medesime finalità all'articolo 54, comma 1, lettera a), dell'abroganda l.r. n. 8/2017** alla Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2024-2026 (di cui ai capitoli di spesa D5350_S, H5350_S, I5350_S, N5350_S, R5350_S, S5350_S) complessivamente pari ad € 905.904,00 nell'esercizio finanziario 2024 ed € 605.904,00 in ciascuno degli esercizi 2025 e 2026.

I suddetti oneri finanziari continueranno ad essere imputati nei medesimi capitoli di spesa, integrando nella loro denominazione il riferimento all'articolo in oggetto della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

- comma 2, lettera c) e lettera d): Le spese connesse agli interventi messi in campo dalla Regione per il "sostegno alle imprese turistiche" vengono finanziate nell'ambito della programmazione comunitaria regionale a carico del FESR. Anche nell'attuale ciclo di programmazione del PR – FESR 2021-2027 tali interventi sono programmati nell'ambito delle Azioni 1.2.4 "Digitalizzazione PA – Turismo" e 1.3.4 "Imprese turistiche". Le diverse Azioni sono avviate sulla base dei piani finanziari previsti dal Programma 2021-2027.

Anche gli interventi connessi alla "*comunicazione turistica*", vengono finanziati nell'ambito di Azioni della programmazione nazionale ed europea e attraverso gli strumenti dell'ecosistema digitale del turismo di cui al successivo articolo 7. Si tratta di interventi volti a definire e rafforzare il posizionamento turistico della destinazione Umbria e delle sue endodestinzioni presso i segmenti di mercato nazionale e internazionali, spaziando dai più tradizionali eventi e articoli a mezzo stampa e televisioni, a pubblicazioni web, al guerriglia marketing, ecc. Tali interventi, ammissibili nell'ambito dei fondi strutturali europei, vengono finanziati in particolare con le specifiche misure previste dal Programma Parallelo al POR-FESR 2007-2013 e dal FSC 2021-2027.

- comma 5: è una disposizione di tipo ordinamentale finalizzata a prevedere espressamente la possibilità di svolgere le attività di promozione turistica e integrata anche tramite le società e gli organismi partecipati dalla Regione e, in particolare, tramite la società Sviluppumbria s.p.a. partecipata "in house", ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera d bis, della legge regionale 27 gennaio 2009, n. In tal caso, le attività non vengono svolte direttamente dalla Regione ma dalla società, in qualità di soggetto attuatore e/o sulla base di una convenzione. Da tale disposizione non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 5, MARCA REGIONALE – BRAND SYSTEM

La Regione si è dotata nel corso del 2023 di un "Brand" finalizzato ad identificare l'Umbria in tutte le sue attività di promozione e comunicazione dei propri prodotti e del territorio.

Gli oneri finanziari connessi alla ideazione e realizzazione del "brand" sono stati già sostenuti nell'esercizio 2023 e finanziati con risorse comunitarie del POR FERS 2014-2020 Azione 5.3.1 (capitoli di spesa 05309/8020_S, 05309/8025_S, 05309/8038_S).

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La disposizione non genera, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 7, ECOSISTEMA DIGITALE DEL TURISMO

- **comma 2** A tale disposizione sono connessi gli oneri finanziari relativi alle spese per la gestione del portale turistico regionale, denominato Umbriatourism.

Tale gestione è svolta dalla società Sviluppumbria, in quanto attività rientrante nelle finalità istituzionali ad essa attribuite all'articolo 2, della l.r. 27/01/2009, n. 1 e nel Piano di attività di cui all'articolo 4 della medesima legge regionale.

Le spese connesse alla gestione del Portale turistico, quantificate sulla base del suddetto Piano, in euro 300.000,00 annui trovano copertura finanziaria nello stanziamento annuale relativo al Fondo Programma di cui all'articolo 11 della citata l.r. n. 1/2009, alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, Pmi e Artigianato" Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2024-2026, (capitolo di spesa A3001_S "Spese per il finanziamento del piano di attività della società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria – Sviluppumbria s.p.a. art. 4, l.r. n. 1 del 27/01/2009. Spese correnti)

Pertanto, da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Gli eventuali interventi evolutivi del portale turistico regionale, affidati alla società regionale Puntozero S.CA.R.L., possono essere finanziati anche nell'ambito del POR – FESR 2021-2027 (Azione 1.2.4 "Sostegno alla digitalizzazione del sistema turistico e culturale regionale"), sulla base degli atti di programmazione regionale di attuazione del suddetto Programma.

La Banca dati ricognitiva, denominata Turismatica, quale ulteriore strumento dell'ecosistema digitale del turismo, già realizzata su piattaforma informatica, è gestita direttamente dalle strutture regionali competenti in materia di turismo senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. La manutenzione ordinaria, invece, della Banca dati è affidata alla società regionale Puntozero S.CA.R.L.

Gli oneri finanziari connessi agli interventi di manutenzione ordinaria della Banca dati Turismatica, sono quantificati nell'ambito del Piano di attività del contratto di servizio con Puntozero s.c.a.r.l., approvato con DGR n. 1412/2023 e le relative spese imputate quali spese di funzionamento negli stanziamenti già previsti annualmente nel Bilancio regionale 2024-2026 alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi" Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2024-2026, di cui al capitolo di spesa E0577_S "Spese per il contratto di servizio con Puntozero s.c.a.r.l. – Servizi informatici e di telecomunicazioni".

Lo stanziamento previsto annualmente è pari ad € 169.661,42 (di cui € 15.814,07 per interventi di manutenzione del portale turistico regionale) ed a € 153.847,35 (manutenzione ordinaria della banca dati Turismatica).

Dalle disposizioni di cui all'articolo 7, non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 11, AMBITI TURISTICAMENTE RILEVANTI

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le funzioni attribuite agli Ambiti turisticamente rilevanti elencate nell'articolo in oggetto risultano coerenti con l'evoluzione delle attività nell'ambito del sistema turistico il cui espletamento da parte dei Comuni in forma associata risponde alla logica della sussidiarietà, della differenziazione e dell'adequazione. Ad eccezione delle funzioni di cui alla lettera a) del comma 4, meglio specificate al successivo articolo 12, e alla lettera c), tutte le altre sono funzioni di natura amministrativa da cui non derivano oneri finanziari a carico della finanza pubblica. Le funzioni di cui alla lettera c) del comma 4 sono disciplinate nell'ambito di specifico DDL in corso di perfezionamento avente ad oggetto "Disposizioni in materia di valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive" nel quale è stata inserita la normativa regionale in materia di attività cinematografica e connessa alle funzioni attribuite alla Fondazione Umbria Film Commission. (Atto Assemblea Legislativa n. 1890 -DDL approvato con Deliberazione Giunta Regionale n. 924 del 13/09/2023).

I servizi di informazione e accoglienza turistica di cui al Comma 4, lettera a) e al successivo Articolo 12 Tali attività corrispondono a quelle già attribuite alle Unioni speciali dei Comuni e finanziate con le spese già autorizzate all'articolo 15, comma 1, lettera d) della l.r. 10/2015. Tali spese trovano copertura finanziaria nello stanziamento di **€ 1.120.000,00** previsto annualmente alla **Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2024-2026**, (capitolo di spesa 00716/1022_S "Spese per funzioni e compiti amministrativi trasferiti ai Comuni").

Da tale disposizione non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 13, ASSOCIAZIONI PRO LOCO

La norma ripropone, senza modifiche sostanziali, quanto già previsto dall'articolo 14 della l.r. n. 8/2017 abrogata dal presente disegno di legge. Anche gli interventi finanziari sono riconducibili a quanto già previsto dal medesimo articolo e, pertanto, non si determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. La relativa spesa autorizzata ai sensi dell'abroganda legge regionale di **€ 40.000,00 annui** nel triennio 2024-2026 trova copertura negli stanziamenti della **Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio regionale 2024-2026**, (capitolo di spesa 05302_S "Contributo per la realizzazione dei programmi annuali di attività delle associazioni turistiche pro-loco della Regione – L.R. 10/07/2017, n. 8"). Tale spesa continuerà ad essere imputata al capitolo di spesa **05302_S**, integrando nella sua denominazione il riferimento all'articolo in oggetto della presente legge.

Tale norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

Titolo II TURISMO LENTO, ESPERIENZIALE, SOSTENIBILE E ACCESSIBILE

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Secondo quanto descritto nella relazione illustrativa, gli oneri finanziari che possono derivare in attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo II del presente disegno di legge, sono riconducibili **esclusivamente ad eventuali cofinanziamenti regionali di specifici progetti finanziati nell'ambito di strategie nazionali o sovraregionali definite in modo non ricorrente**. Trattasi pertanto di oneri finanziari di natura non continuativa, non quantificabili preventivamente per assenza di parametri di riferimento. L'eventuale cofinanziamento regionale viene pertanto autorizzato con apposita norma di legge ai sensi dell'articolo 38, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Articolo 35, CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE

La norma viene introdotta per adempiere al disposto di cui all'articolo 13- ter del D.L. n.145/2018 che impone una ricodifica o adeguamento del Codice identificativo regionale già istituito da tutte le regioni come strumento di contrasto all'abusivismo delle attività ricettive. L'adeguamento comporterà una spesa una tantum a carico della Regione che verrà finanziata nell'ambito dell'Azione 1.2.4 del PR FESR 2021-2027.

Articolo 36, BANCA DATI REGIONALE RICOGNITIVA DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DELLE LOCAZIONI TURISTICHE.

Come esplicitamente disposto al comma 1, la banca dati Turismatica è gestita dalla struttura regionale competente in materia di turismo con le risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente. Per quanto attiene gli oneri finanziari connessi alle spese di manutenzione ordinaria si rinvia a quanto rappresentato al precedente articolo 7.

Articolo 37, SEGNO IDENTIFICATIVO DI QUALITA'

Si tratta dell'attribuzione su richiesta volontaria del diritto di utilizzo di un "marchio" assegnato sulla base della verifica dei requisiti qualitativi della struttura che si differenzia dalla classificazione che viene assegnata sulla base di parametri di natura quantitativa. Dal punto di vista grafico consiste in una declinazione del "brand system" regionale di cui all'articolo 5.

Naturalmente la realizzazione del marchio sarà una spesa una tantum in quanto il marchio una volta realizzato sarà identico per tutte le strutture che ne faranno richiesta.

Tale spesa è inclusa nell'importo complessivo del contratto in corso di stipula, a seguito di procedura di gara europea per i servizi di "Affidamento dei servizi per la progettazione e gestione della strategia d'immagine del Brand Umbria finalizzati all'implementazione del branding e delle attività di promozione turistica integrata. CUP I99I23000190009 – CIG A011A6393C", già aggiudicata con Determinazione dirigenziale n. 4017/2024 per l'importo complessivo esigibile di € 949.206,00 con imputazione per euro 649.206,00 nell'esercizio 2024 sui Fondi del Programma parallelo del POR

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

FESR 2007-2013 (capitolo 05312/8025_S) e per euro 300.000,00 nell'esercizio 2025 sulle risorse regionali stanziare alla Missione 7, Programma 01, Titolo 1, del Bilancio 2024-2026.

Gli oneri finanziari derivanti dalla disposizione in oggetto trovano, pertanto, copertura finanziaria nelle risorse già stanziare nel bilancio di previsione 2024-2026 ai capitoli sopra indicati.

Articolo 46 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il comma 19 individua la tipologia delle sanzioni a titolarità regionale, disponendo espressamente la destinazione del relativo gettito al finanziamento di interventi di promozione turistica.

Secondo quanto disposto al comma 15, non è possibile quantificare preventivamente l'entità delle eventuali entrate correlate alle sanzioni in oggetto, in quanto strettamente dipendente dal numero annuo di irregolarità effettivamente riscontrate.

Per tale motivo, la suddetta entrata viene contabilizzata per cassa, ovvero è iscritta in bilancio a seguito dell'effettivo incasso, nella parte entrata al Titolo 3, Tipologia 2, e nella parte spesa alla Missione 07, Programma 01, Titolo 1.

Articolo 48, LOCAZIONI TURISTICHE

Il comma 14 individua la tipologia delle sanzioni a titolarità regionale, disponendo espressamente la destinazione del relativo gettito al finanziamento di interventi di promozione turistica.

Secondo quanto disposto al comma 12, lettera b) non è possibile quantificare preventivamente l'entità delle eventuali entrate correlate alle sanzioni in oggetto, in quanto strettamente dipendente dal numero annuo di irregolarità effettivamente riscontrate.

Per tale motivo, la suddetta entrata viene contabilizzata per cassa, ovvero è iscritta in bilancio a seguito dell'effettivo incasso, nella parte entrata al Titolo 3, Tipologia 2, e nella parte spesa alla Missione 07, Programma 01, Titolo 1.

Articolo 70 – ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI ACCOMPAGNATORE TURISTICO.

Il comma 3, dell'articolo 70 prevede che, per l'accesso agli esami abilitanti, i soggetti richiedenti devono versare a titolo di rimborso spese, un contributo di euro 80,00.

Non essendo possibile quantificare preventivamente l'entità annua di tale entrata, in quanto subordinata al numero dei soggetti richiedenti l'abilitazione e ai conseguenti versamenti, la stessa viene contabilizzata per cassa, ovvero è iscritta in bilancio a seguito dell'effettivo versamento, nella parte entrata al Titolo 3, Tipologia 0500 "Rimborsi e altre entrate correnti", (capitolo W2800_E "Rimborsi e contributi proventi diversi").

Le spese, a fronte delle quali, viene richiesto il contributo unitario da parte dei richiedenti afferiscono alle seguenti fattispecie:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

a) spese amministrative per l'istruttoria e l'espletamento dell'esame (spese postali, spese di stampa degli attestati e dei tesserini, spese generali). La stampa viene realizzata internamente dal Centro Stampa regionale.

b) Spese per compensi, gettoni o rimborso spese ai membri esterni all'amministrazione regionale. La Commissione di esame richiede per le peculiarità della materia la presenza di esperti esterni all'amministrazione regionale (prova di lingua, conoscenza del patrimonio artistico e culturale, conoscenza dei territori, etc.).

c) spese generali logistiche per l'espletamento dell'esame in un locale idoneo, sulla base del numero delle domande pervenute, nell'ambito delle sedi degli uffici regionali.

Le spese di cui alla lettera a) e c) non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto trovano imputazione negli stanziamenti relativi alle spese di funzionamento della Regione già previsti nel bilancio regionale.

Le spese di cui alla lettera b) sono imputate allo stanziamento annualmente previsto in Bilancio quali oneri di funzionamento alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11

"Altri servizi generali" Titolo 1, (capitolo di spesa 0560_S "Compensi, indennità e rimborso spese ai membri estranei all'amministrazione regionale di consigli, comitati e commissioni (spese obbligatorie)".

Le spese sopra elencate non possono essere quantificate preventivamente ma possono essere determinate solo tenendo conto del numero delle domande presentate.

RIEPILOGO EFFETTI FINANZIARI DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DDL

Norma DDL	Descrizione norma	E/S	MORFOLOGIA	NATURA	ONERE FINANZIARIO			SALDO NETTO DA FINANZIARE			COPERTURA FINANZIARIA BILANCIO REGIONALE		
				c=corrente k=capitale	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
art. 3	Funzioni della Regione (art. 3 l.r. n. 8/2017)	S	continuativa	c	905.904,00	605.904,00	605.904,00	-	-	-	MISSIONE 07 PROGRAMMA 01 TITOLO 1	MISSIONE 07 PROGRAMMA 01 TITOLO 1	MISSIONE 07 PROGRAMMA 01 TITOLO 1
art.7 co. 2	Gestione Portale turistico regionale (art. 2 e 4 l.r. n. 1/2009)	S	continuativa	c	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	-	-	MISSIONE 14 PROGRAMMA 01 TITOLO 1	MISSIONE 14 PROGRAMMA 01 TITOLO 1	MISSIONE 14 PROGRAMMA 01 TITOLO 1
art.7 co. 2	Manutenzione Banca dati Turismatica e Portale (spese per servizi informatici)	S	continuativa	c	169.661,42	169.661,42	169.661,42	-	-	-	MISSIONE 01 PROGRAMMA 08 TITOLO 1	MISSIONE 01 PROGRAMMA 08 TITOLO 1	MISSIONE 01 PROGRAMMA 08 TITOLO 1
art. 11, comma 4, a) e articolo 12	Servizi di informazione e accoglienza turistica (art. 15, c. 1, d), l.r. n. 10/2015)	S	continuativa	c	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	-	-	-	MISSIONE 18 PROGRAMMA 01 TITOLO 1	MISSIONE 18 PROGRAMMA 01 TITOLO 1	MISSIONE 18 PROGRAMMA 01 TITOLO 1
art. 13	Contributi ad Associazioni pro-loco (art. 14, l.r. n. 8/2017)	S	continuativa	c	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	MISSIONE 07 PROGRAMMA 01 TITOLO 1	MISSIONE 07 PROGRAMMA 01 TITOLO 1	MISSIONE 07 PROGRAMMA 01 TITOLO 1
Totale oneri finanziari DDL					2.535.565,42	2.235.565,42	2.235.565,42	0,00	0,00	0,00			
Saldo netto da finanziare								0,00	0,00	0,00			